



Milano, 13 novembre 2020

CIRCOLARE N° 22/2020

Oggetto: **Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149** recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*

1. Premessa

È stato pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 279 il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 (il c.d. **“Decreto Ristori-bis”**), recante ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19.

La presente circolare informativa fornisce una prima analisi delle principali disposizioni in materia fiscale e di sostegno alle imprese e all'economia.

2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

2.1 Ampliamento del contributo a fondo perduto

L'art. 1 del decreto Ristori-bis modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori.

In particolare, viene sostituito l'allegato 1 del D.L. n. 137/2020. Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Inoltre, per gli operatori dei settori economici:

- individuati dai codici ATECO:
 - 56.10.30 - gelaterie e pasticcerie,
 - 56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti,
 - 56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
 - 55.10.00 - alberghi,
- con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,
- caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto,

il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di **un ulteriore 50 per cento** rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

2.2 Nuovo contributo a fondo perduto

L'art. 2 del DL Ristori-*bis* istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

L'indennizzo è riconosciuto ai soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020;
- svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2**;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019.

Restano confermate le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 1 del D.L. n. 137/2020. Ai sensi di tale rimando:

- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. 34/2020, che non lo abbiano restituito, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- b) per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita domanda esclusivamente mediante la procedura e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/06/2020; il contributo non spetta, in ogni

caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione della domanda.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato per i soggetti di cui al punto *sub a*), come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 34/2020; per i soggetti di cui al punto *sub b*), come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dal suddetto articolo 25, ovvero applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra euro 400.000,00 e euro 1.000.000,00;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono compresi tra euro 1.000.000,00 e euro 5.000.000,00, e se essi sono superiori a euro 5.000.000,00.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a euro 1.000,00 per le persone fisiche e a euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

L'articolo 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 previsto dall'articolo 8 del decreto Ristori alle imprese:

- operanti nei settori riportati nell'**Allegato 2**
- che svolgono le attività di cui ai codici ATECO
 - 79.1
 - 79.11
 - 79.12
- che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale;
- caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, (zone rosse);
- individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

La rilevazione dello scostamento va eseguita prendendo a riferimento i ricavi delle operazioni effettuate che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche (circolare 9/E/2020).

L'entità del credito di imposta è differenziata in funzione della fattispecie contrattuale. In particolare, il bonus spettante è pari al:

- 60% del canone dovuto in base al contratto di locazione o di leasing;
- 30% del canone dovuto in base al contratto di affitto d'azienda o di servizi a prestazioni complesse;
- 50% del canone dovuto in base al contratto di affitto d'azienda stipulato dalle strutture turistico ricettive.

Il credito di imposta è fruibile a partire dal giorno successivo a quello di pagamento, mediante:

- utilizzo in compensazione con F24;
- utilizzo a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- cessione al locatore, previa accettazione di quest'ultimo.

Nel caso di trasferimento del credito d'imposta al locatore, il conduttore può trattenere dal canone dovuto la percentuale di bonus spettante e versare il corrispettivo al netto di questa.

Da ultimo, si ricorda che credito d'imposta locazioni non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap.

4 Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (**IMU**) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020.

La disposizione si applica agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'**Allegato 2** al presente decreto purché:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli edifici siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

5 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

L'art. 6 del DL Ristori-*bis* estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d'imposta, disposta dall'art. 98 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto). In base a tale disposizione, è stata differita al **30 aprile 2021** la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari"), per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

5.1 Requisiti soggettivi

Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto.

Possono beneficiare del maggior termine:

- a) le categorie economiche elencate nell'allegato 1 del D.L. n. 137/2020, come integrato dal decreto Ristori-*bis* (si tratta, tra gli altri, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
- b) le categorie economiche elencate nell'allegato 2 del decreto Ristori-*bis* tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.

Purché:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario *ex* L. 190/2014 oppure quello di vantaggio *ex* DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Il differimento interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.


5.2 Requisiti oggettivi

Una volta definiti i soggetti interessati, per comprendere se possono o meno godere della proroga, occorre valutare la zona in cui operano.

Infatti, la norma si applica ai predetti soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020”.

Quindi le attività devono essere ubicate nella **zona rossa**.

Inoltre, possono beneficiare della proroga anche gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020” (si tratta della **zona arancione**).



Si rammenta, inoltre, che resta in vigore la norma, contenuta nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) in base alla quale, per i soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6 Sospensione dei versamenti tributari

L’art. 7 del DL 149/2020 ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

6.1 Versamenti interessati alla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA (sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020)

I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6.2 Versamenti esclusi dalla sospensione

Non rientrano invece nella sospensione i seguenti versamenti:

- ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
- ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- imposta sugli intrattenimenti;
- imposta di registro;
- PREU.

6.3 Soggetti interessati alla sospensione

I soggetti interessati dalla sospensione sono:

- a) coloro esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.**
Si tratta ad esempio delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
- b) coloro che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica);**

- c) coloro che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge (ad esempio si tratta delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non), ovvero che esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator**, e che hanno **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (**zone rosse**) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

Allegato 1 D.L. 9.11.2020 n. 149 (G.U. 9.11.2020 n. 279)

Codice	Tipologia	Percentuale
493210	Trasporto con taxi	100
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100
551000	Alberghi	150
552010	Villaggi turistici	150
552020	Ostelli della gioventù	150
552030	Rifugi di montagna	150
552040	Colonie marine e montane	150
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150
561011	Ristorazione con somministrazione	200
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200
561030	Gelaterie e pasticcerie	150
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150
561042	Ristorazione ambulante	200
561050	Ristorazione su treni e navi	200
562100	Catering per eventi, banqueting	200
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	150
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200
591400	Attività di proiezione cinematografica	200
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200
823000	Organizzazione di convegni e fiere	200
855209	Altra formazione culturale	200
900101	Attività nel campo della recitazione	200
900109	Altre rappresentazioni artistiche	200

900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	200
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200
931110	Gestione di stadi	200
931120	Gestione di piscine	200
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	200
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	200
931200	Attività di club sportivi	200
931300	Gestione di palestre	200
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200
931999	Altre attività sportive nca	200
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	200
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400
932930	Sale giochi e biliardi	200
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	200
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200
960420	Stabilimenti termali	200
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	200
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50
742011	Attività di fotoreporter	100
742019	Altre attività di riprese fotografiche	100
855100	Corsi sportivi e ricreativi	200
855201	Corsi di danza	100
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100
960110	Attività delle lavanderie industriali	100
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	100
522130	Gestione di stazioni per autobus	100
931992	Attività delle guide alpine	200
743000	Traduzione e interpretariato	100
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50
910100	Attività di biblioteche ed archivi	200

910200	Attività di musei	200
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi	100

Allegato 2 - D.L. 9.11.2020 n. 149 (G.U. 9.11.2020 n. 279)

Codice	Tipologia	Percentuale
47.19.10	Grandi magazzini	200
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200

47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>